

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PORDENONE STATUTO

Art. 1- Istituzione e scopo.

Con delibera n. 13 del 31.01.2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (di seguito COA) ha istituito l'“ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PORDENONE (di seguito in breve O.M.F.) ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal D. M. 24.10.2023 n. 150 e dal D. Lgs. 216/2024 e successive modifiche legislative e/o regolamentari.

L'O.M.F. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente e in via esclusiva alla gestione/prestazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche di cui all'art. 8 bis d. lgs. 28/2010 e modalità audiovisiva da remoto di cui all'art. 8 ter d. lgs 28/2010 laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione.

L'O.M.F.. è dotato di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

L'O.M.F. può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi, nonché con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. 150/2023.

L'O.M.F. può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, con il Coordinamento della Conciliazione Forense e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. 5-quinquies comma 4 del D. Lgs. 28/2010.

Art. 2 - Sede dell'O.M.F. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.M.F.. ha sede legale in Pordenone, Piazzale Giustiniano n. 5 presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Pordenone a norma dell'art 18 D.lgs. n. 28/10.

L'O.M.F. svolge le sue funzioni presso i suddetti locali.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso i locali di cui dispone l'O.M.F. Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 3 - Gli organi

Sono Organi dell'O.M.F.:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Responsabile dell'O.M.F.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 unità. Il Consiglio Direttivo è nominato dal C.O.A. tra gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Pordenone, con preferenza tra coloro che hanno esperienza in materia di mediazione, e gode di autonomia funzionale.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo di anni 4 e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Qualora un componente venga revocato o venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente alle condizioni di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Responsabile dell'O.M.F., che, non appena nominato, assumerà la presidenza del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'O.M.F. è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23 e resta in carica per un periodo di anni 4 e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

Può essere rinominato. In caso di dimissioni e/o di sospensione e/o revoca del Responsabile, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Art. 6 - Funzioni del Responsabile

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23.

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può sospenderlo o revocarlo.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile gode di autonomia di spesa e organizzativa e si avvale del personale della Segreteria, nonché della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile, o quando due componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta, ove necessario, senza formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Un componente delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.M.F.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Responsabile.

Art. 8 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.M.F.;
- b) propone l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare il servizio di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.M.F.
- c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
- d) approva e modifica a norma degli art. 28 e 30 D.M. 150/23, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'O.M.F. per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
- e) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/23 e dal regolamento dell'O.M.F. ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art. 23 del D.M. 150/23 e dal Codice Etico e di Condotta;
- f) verifica la regolare tenuta del registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art. 6 lett. p) D.M. 150/23;

- g) verifica la regolare applicazione dei criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'O.M.F.;
 - h) vigila sull'onorabilità del Responsabile;
 - i) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sull'onorabilità del medesimo, secondo le prescrizioni del Codice Etico e di condotta, adottando ove ne ricorrano i presupposti i provvedimenti ivi richiamati;
 - j) vigila sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo;
 - k) predispone ed approva il rendiconto annuale contabile e finanziario;
 - l) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti;
 - m) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art. 29 D.M. n.150/23;
- 4
- n) delibera l'approvazione del rendiconto di cassa;
 - m) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;
 - p) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge.

Art. 9 - L'Elenco dei Mediatori

L'O.M.F., fatto salvo l'attuale elenco, si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Pordenone, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'O.M.F. e che abbiano accettato il Codice Etico e di Condotta e la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento degli incarichi.

Il numero di mediatori può essere periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo, in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte.

Art. 10 - Il Mediatore

Il Mediatore dell'O.M.F., fatto salvo l'attuale elenco, è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Pordenone, che avrà sottoscritto la dichiarazione di disponibilità all'assunzione di incarichi e che svolge le funzioni di mediatore per un numero massimo di 3 organismi.

Deve possedere e mantenere una specifica formazione ai sensi di legge.

Il Mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza secondo le previsioni di legge e di Regolamento.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 500.000,00.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.M.F. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori. Il Mediatore intrattiene con l'Organismo un rapporto esclusivamente di collaborazione libero professionale e del tutto autonomo.

Art. 11 - Dei mezzi dell'O.M.F.

L'O.M.F., richiamate le delibere espresse dal C.O.A. e ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, può ricorrere per lo svolgimento delle proprie funzioni a locali, strumentazioni e personale, eventualmente messi a disposizione dal C.O.A.

L'O.M.F. dovrà avere almeno una unità di personale addetta in via esclusiva alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria con obbligo di riservatezza ed espresso divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. L'O.M.F. tiene la contabilità delle entrate e delle uscite essendo dotata di un proprio conto corrente bancario.

Art. 12 - Gestione contabile

Sono entrate dell'O.M.F.. i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'O.M.F.. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e tutte le spese di gestione e funzionamento.

L'O.M.F. ha accesso per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite apposito conto corrente bancario separato da quello del C.O.A.

La gestione contabile dell'O.M.F. avviene con l'ausilio di un commercialista esterno ed è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone.

Annualmente l'O.M.F. trasmette il proprio rendiconto al C.O.A. per l'inserimento nel bilancio consolidato.

Il bilancio dell'O.M.F. verrà reso accessibile al pubblico attraverso la sua pubblicazione nei modi di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Le entrate dell'O.M.F. sono utilizzate (a titolo esemplificativo) per:

- compenso professionale dei mediatori;
- spese di cancelleria;
- spese postali, telefoniche e di dotazione gestionali e telematiche previste dalla legge;
- spese di rappresentanza;
- spese funzionamento ufficio;
- altri costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

Articolo 13 - Obblighi assicurativi

L'O.M.F. stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023.

Art. 14 - Sito web istituzionale

L'organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico con le modalità di cui all'art. 6 lettera u) del DM 150/2023:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;

- i) i nomi e i curricula dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico e di condotta dell'Organismo e dei mediatori;
- n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- s) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 15 - Modifiche e Scioglimento

Ogni modifica dello Statuto avverrà solo su proposta e deliberazione del Consiglio Direttivo dell'O.M.F., approvata dal C.O.A.

L'O.M.F. si estingue per motivata delibera del Consiglio Direttivo, approvata dal C.O.A..

L'O.M.F. con l'approvazione del C.O.A. provvederà alla nomina di un Liquidatore, assicurando, sino ad estinzione, il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Pordenone.

Pordenone 28 gennaio 2025

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

PORDENONE, 30 GENNAIO 2025

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL PRESIDENTE

AVV. IGOR VISENTIN